

CONTRATTO DI APPALTO

Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicato come "ENEA") con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del¹, da una parte, e l'Impresa.....²(nel seguito indicata come "Impresa"), con sede e domicilio fiscale in..... n....., codice fiscale....., P.IVA....., in persona del³, dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'ENEA concede in appalto all'Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l'appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione del **servizio di implementazione/addestramento e diritti di accesso (license & cloud) a SW-AI (SoftWare – Artificial Intelligence) per applicazione a piattaforma SiMTE (Sistema informativo e di Monitoraggio delle Tecnologie Energetiche)** presso il CR ENEA Casaccia, secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.

ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:

- Specifiche Tecniche edizione Agosto 2020;

	- Patto di integrità;	
	- Offerta dell'Impresa del	
	- ⁴ ;	
	documenti tutti che l'Impresa dichiara di conoscere ed accettare integralmente	
	e che, allegati al presente contratto e sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono	
	parte integrante e sostanziale.	
	L'impresa dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si	
	impegna a rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	
	vigente in ENEA, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti	
	ENEA, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.	
	ART. 3 – FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI –	
	QUINTO D'OBBLIGO	
	L'appalto sarà eseguito e remunerato con sistema "a corpo"	
	L'importo complessivo del contratto, per l'intera durata dello stesso,	
	ammonta a €(.....) - IVA esclusa - (di cui €)	
	relativi alla Fase 1 ed € relativi alla Fase 2) al netto del ribasso del	
% (.....per cento) praticato dall'Impresa in fase di presentazione	
	dell'offerta.	
	Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una	
	diminuzione del servizio/della fornitura, e nel rispetto dei casi stabiliti	
	dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa sarà obbligata ad	
	assoggettarvisi, secondo le modalità definite dall'art. 22 del D.M. n. 49/2018,	
	alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto; al	
	di là di questo limite l'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto, ai	
	sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. In questo	

	caso sarà pagato l'importo relativo al servizio/fornitura effettivamente svolto.	
	L'ENEA conserva la facoltà di richiedere all'Impresa ulteriori	
	servizi/forniture non elencati nelle Specifiche Tecniche per i quali verranno	
	praticati prezzi preventivamente concordati tra le parti.	
	ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO	
	Il contratto avrà la durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del verbale di	
	avvio dell'esecuzione del contratto e termine finale il 30/4/2021, con facoltà	
	di recesso unilaterale da parte dell'ENEA, senza oneri aggiuntivi per	
	l'Agenzia, con preavviso scritto di almeno tre mesi da comunicarsi	
	all'Impresa. In tale ipotesi, fermo restando il pagamento delle	
	prestazioni/forniture già eseguite, nulla sarà dovuto all'Impresa quale onere	
	per mancato utile o per qualsiasi altro indennizzo o rimborso.	
	Il tardivo avvio dell'esecuzione delle attività contrattuali, qualora sia	
	imputabile all'Impresa, costituisce causa di risoluzione del contratto per	
	inadempimento e opera di diritto secondo quanto previsto dal D.L n. 76/2020.	
	ART. 5 – ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E TRASPARENZA	
	Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sarà calcolato	
	l'importo dell'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo	
	contrattuale, oltre IVA. Tale anticipazione sarà corrisposta all'appaltatore	
	entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa costituzione	
	di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari	
	all'anticipazione erogata maggiorato del tasso di interesse legale applicato al	
	periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il	
	cronoprogramma delle prestazioni.	
	La fatturazione sarà effettuata secondo le modalità previste nelle Specifiche	

	Tecniche Edizione Agosto 2020.	
	I pagamenti saranno effettuati ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva), previo benestare del Responsabile del Procedimento, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture.	
	Nel caso di accertata irregolarità nei casi previsti dall'art. 105, comma 10, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del medesimo decreto.	
	Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.	
	L'appaltatore emetterà le fatture elettroniche intestate all'ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.	
	A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio (CUU) del Centro Ricerche Casaccia, destinatario delle fatture, è il seguente: XNYN0J	
	Tale CUU dovrà essere inserito dall'appaltatore in apposito campo della fattura elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".	
	Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'appaltatore della firma elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI.	
	La fattura dovrà altresì riportare il riferimento contrattuale specifico:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto n. 2020/171 	
	<ul style="list-style-type: none"> • N. impegno/2020 	
	<ul style="list-style-type: none"> • CIG 8467122A1B 	

	<ul style="list-style-type: none"> • CUP I34I19005780001 	
	L'ENEA, quale istituzione rientrante nell'elenco delle pubbliche	
	amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, pubblicato con	
	decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2017 che fissa	
	le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,	
	in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, è soggetto	
	all'applicazione dello " <i>split payment</i> ".	
	Il pagamento sarà subordinato all'esito della verifica richiesta per legge ai	
	sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative	
	previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del	
	18 gennaio 2008.	
	L'appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto	
	2010 è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità	
	assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica	
	all'Agenzia, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno o	
	più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi	
	presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il	
	codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.	
	L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	
	appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia	
	competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9- <i>bis</i> della	
	predetta legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di	
	qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità	

	delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.	
	ART. 6 – PENALE	
	In caso di ritardi sui termini prestabiliti verrà applicata una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell'importo contrattuale per ogni giornata di ritardo rispetto alla scadenza prevista.	
	Le penali sono cumulabili fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.	
	ART. 7 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI	
	Si applica, nei casi previsti dalla norma, l'art. 106, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
	ART. 8 – GARANZIE DI ESECUZIONE	
	A garanzia dell'esecuzione dell'appalto, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa è obbligata a costituire apposita cauzione definitiva per l'importo di € _____ (.....) nei modi stabiliti dal comma 4, dall'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. ⁵	
	ART. 9 –RAPPRESENTANTI DELL'ENEA E DELL'IMPRESA	
	Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento dell'ENEA è designato nella persona dell' Ing. Walter Gaggioli .	
	Il citato Responsabile si avvale, se nominato, del Direttore dell'esecuzione designato nella persona del; in tal caso il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà preposto al controllo amministrativo-contabile dell'esecuzione dell'intervento secondo le indicazioni contenute	

	all'art. 26 del D.M. n. 49/2018. Inoltre il Direttore dell'esecuzione del	
	contratto provvederà alla verifica del rispetto degli obblighi dell'Impresa e	
	del subappaltatore secondo le modalità definite dall'art. 20 del D.M. n.	
	49/2018.	
	L'Impresa deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di	
	professionalità ed esperienza che avrà la piena rappresentanza dell'Impresa	
	nei confronti dell'ENEA. Tra i compiti del Responsabile dell'Impresa	
	rientrano tra l'altro, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti:	
	organizzare, programmare e dirigere l'esecuzione dell'appalto	
	conformemente ai contenuti del presente contratto, delle specifiche tecniche	
	e delle eventuali richieste dal Responsabile del Procedimento dell'ENEA;	
	curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di	
	legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione	
	degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione dei lavori e per la	
	loro attuazione in condizioni sicure vigilando, altresì, che le disposizioni	
	vengano eseguite; per le suddette funzioni dovrà, in caso di assenza,	
	provvedere a nominare un sostituto. Il Responsabile dell'Impresa, ai sensi	
	della normativa vigente in materia di sicurezza, sarà preposto alla direzione	
	del servizio, assumendone le responsabilità dell'andamento. Il Responsabile	
	dell'Impresa, o suo sostituto, dovrà essere sempre presente in ogni fase	
	dell'attività contrattuale.	
	Prima dell'inizio delle attività, l'Impresa comunicherà per iscritto al	
	Responsabile del Procedimento dell'ENEA, il nominativo del suo	
	Rappresentante.	
	ART. 10 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE	

	MISURE DI SICUREZZA	
	L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività.	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 l'ENEA fornirà dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività da svolgere.	
	ART. 11 - PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' E ATTREZZATURE UTILIZZATE	
	L'Impresa dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento i nominativi del proprio personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva comunicazione scritta di ogni sua variazione.	
	L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio personale impiegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni previste dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del personale dipendente da ditte.	
	L'Impresa è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli automezzi adibiti alle attività della stessa, secondo la normativa vigente in materia.	
	L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi imposti dalla normativa vigente. Il personale dell'Impresa e i suoi	

	collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti all'osservanza del Codice di	
	comportamento dei dipendenti ENEA e degli obblighi di condotta da esso	
	derivanti, pena la risoluzione del contratto. L'impiego di qualsivoglia	
	utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Impresa, sarà a completo e	
	totale rischio della stessa, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima	
	e durante l'impiego, l'esatta conformità degli stessi e delle loro modalità	
	d'uso a tutte le prescrizioni di legge vigenti. L'Impresa provvederà, a sua cura	
	e spese, a far indossare al proprio personale una idonea divisa munita di	
	tesserino di riconoscimento ben visibile recante la ragione sociale nonché	
	quanto previsto dagli artt. 18 e 21 del D.Lgs. n. 81/2008. L'Impresa dovrà	
	provvedere, a sua cura e spese, al trasporto del proprio personale sul luogo	
	dell'appalto e viceversa.	
	ART. 12 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA	
	L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona	
	esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta,	
	quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché	
	avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente	
	dell'ENEA, anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di	
	direzione politica o amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia.	
	La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto	
	o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia	
	dell'ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al precedente	
	art. 8, senza riconoscimento alcuno per gli eventuali servizi e/o prestazioni	
	fornite e salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti e indiretti	
	derivanti dalla risoluzione.	

ART. 13 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Nei casi di sospensione delle attività da parte dell'Impresa senza giustificato motivo, l'ENEA avrà facoltà nei giorni di sospensione, di fare eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'Impresa la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione. L'ENEA, in tal caso, valutata la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione, si riserva la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con le modalità e conseguenze previste all'art. 19. In caso di sospensione delle attività a causa di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, l'ENEA provvederà a trattenere l'importo corrispondente alle prestazioni non effettuate. Si applica l'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 23 del D.M. n. 49/2018.

ART. 14 - ASSICURAZIONE

L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, che cagioni danni all'ENEA, al personale dell'ENEA, a terzi o cose di terzi, e s'impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti e conseguenti.

A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto e comunque prima dell'inizio delle attività, l'Impresa è tenuta a stipulare, a propria cura e spese, un'apposita polizza di responsabilità civile, che preveda espressamente l'assicurazione per danni, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, con un massimale unico non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00). Una copia della suddetta polizza, conforme all'originale, dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto si verifichino sinistri

	alle persone o danni alle proprietà si applica l'art. 24 del D.M. n. 49/2018.	
	ART. 15 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA	
	L'Impresa si impegna a comunicare all'ENEA, (con cadenza annuale ovvero al verificarsi del fatto), se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187/1991.	
	ART. 16 - SUBAPPALTO	
	Previa autorizzazione dell'ENEA e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le attività che l'Impresa ha indicato in sede di offerta a tale scopo, possono essere subappaltati, nella misura non superiore al 10% dell'importo complessivo del contratto, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalla normativa e/o nelle specifiche di gara. Fatto salvo quanto previsto all'art. 105, comma 13, il pagamento delle attività effettuate da eventuali subappaltatori verrà effettuato dall'impresa aggiudicataria, fermo restando per quest'ultima l'obbligo di trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa aggiudicataria dell'appalto e corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.	
	ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO	
	Il contratto non può essere ceduto totalmente né parzialmente, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
	ART. 18 - ONERI FISCALI	

	Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente contratto e dei relativi allegati. Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che, in caso d'uso, provvede alla stessa.	
	L'IVA è a carico dell'ENEA nella misura stabilita dalla legge.	
	ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni richiamate all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
	Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà inoltre risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:	
	a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;	
	Ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, previa valutazione del responsabile del procedimento.	
	Inoltre, si procederà alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:	
	a) morte del titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);	
	b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o sia in corso nei confronti dell'Impresa un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 186-bis del Regio	

	decreto 16 marzo 1942, n. 267;	
	c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto;	
	d) sospensione delle prestazioni oggetto dell'appalto con gravi danni provocati all'ENEA;	
	e) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e contrattuali;	
	f) non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche contrattuali;	
	g) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	h) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell'Impresa;	
	i) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;	
	j) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli relativi al pagamento delle imposte e tasse;	
	k) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al pagamento di imposte e tasse;	
	l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;	
	m) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti ENEA;	
	n) mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 3, comma 7, del	

		D.L. n. 76/2020;
		o) il tardivo avvio dell'esecuzione delle attività contrattuali, qualora sia imputabile all'Impresa, opera di diritto secondo quanto previsto dal D.L. n. 76/2020.
		In tali casi l'ENEA sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
		La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte dell'ENEA della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa, nonché di ogni ulteriore e maggiore spesa, ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera a) e nei casi previsti all'art. 108, comma 1 lettere a) e b).
		ART. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
		Secondo quanto indicato nelle Specifiche Tecniche Edizione Agosto 2020, l'attuazione della Fase 2 è condizionata dall'esito positivo della Fase 1 ad esclusiva discrezione dell'ENEA.
		Al termine della Fase 1 verrà redatto dall'Impresa il relativo report di attività che, in caso di approvazione ENEA, sarà propedeutico all'inizio della fase successiva.
		In caso di mancata approvazione il contratto si intenderà automaticamente risolto e saranno riconosciuti i soli compensi relativi alla Fase 1. In questo caso sarà incamerato il deposito cauzionale costituito di cui all'art. 8.
		ART. 21 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'
		Per la verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite si applica l'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Entro 60 giorni dalla data di

14

	ultimazione di tutte le attività, sarà emessa a cura del Responsabile unico del	
	Procedimento il Certificato di Verifica di Conformità ovvero l'attestazione di	
	regolare esecuzione nei casi previsti dal nuovo codice. L'esito positivo	
	determinerà, il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, secondo le	
	modalità indicate all'art. 5 del presente contratto, e lo svincolo della cauzione	
	prestata dall'Impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle	
	obbligazioni dedotte in contratto.	
	ART. 22 - NORMA DI RINVIO	
	Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa	
	referimento ai documenti indicati al precedente Art. 2, nonché a tutte le	
	disposizioni di legge vigenti in materia.	
	ART. 23 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA	
	Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 67, comma 2,	
	del D. Lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti	
	dell'Impresa, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della	
	cauzione salvo il diritto dell'ENEA al maggior risarcimento dei danni subiti.	
	In tale ipotesi sarà retribuito soltanto il servizio già svolto, con esclusione di	
	qualsiasi ulteriore onere per l'ENEA.	
	ART. 24 - FORO COMPETENTE	
	Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del	
	presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed	
	esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.	
	ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI	
	Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal	
	GDPR 2016 (679), l'ENEA informa che:	

	1) Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (“ENEA”) con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.	
	2) Il trattamento dei dati richiesti all’Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità: adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto; espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente contratto.	
	3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.	
	4) I dati richiesti all’Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per l’instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale.	
	5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge.	
	6) L’Impresa può in qualunque momento esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal GDPR 2016 (679).	
	ART. 26 - DICHIARAZIONE ENEA	
	Si allega, a sola firma dell’ENEA, la dichiarazione ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, della L. 488/1999, modificata dal D.L. 168/2004 (convertito	

16

	con L. 191/2004).	
	ART. 27 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA	
	GIURISDIZIONALE	
	Si applica quanto previsto dalla Parte VI, Titolo I, Capo II ad esclusione degli	
	artt. 209 e 210 (Arbitrato) del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..	
	LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE	
	L'ENEA	L'Impresa
	Il sottoscritto, Legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di aver	
	particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti	
	ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara	
	inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver	
	particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative	
	clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e	
	condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 11, 12 13, 14, 16, 19, 20, 23 e 27 del	
	presente contratto.	
		L'Impresa

	Dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge	
	23 dicembre 1999 n. 488	
	come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168	
	(convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191)	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488,	
	come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30	
	luglio 2004 n. 191), il sottoscritto Responsabile	
dell'ENEA, relativamente al contratto per l'appalto	
 stipulato tra l'ENEA, rappresentata dal sottoscritto,	
	enella persona del, dall'altro,	
	DICHIARA	
	ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre	
	2000 n. 445 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 della	
	Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n.	
	168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), e in particolare che il	
	contratto è stato stipulato in assenza, a tale data, di una Convenzione CONSIP	
	relativa al bene o servizio oggetto del presente contratto, in relazione a quanto	
	previsto dall'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come	
	modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio	
	2004 n. 191).	
	Roma lì,	

